

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI PAGNACCO

P.A.C.
Piano Attuativo Comunale
della zona D2 “del Cristo”

Variante n. 1

Relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS

di cui alla procedura prevista ai sensi dell'art.4 della LR 16/2008
e s.m.i. e dell'art.12 del D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Maggio 2016

Ing. Flavio Piva
Via Gramsci 7 – 33050 FIUMICELLO (UD)

1. PREMESSA

La presente verifica di assoggettabilità a VAS, che riguarda la Variante n. 1 al P.A.C. Piano Attuativo Comunale della zona D2 "del Cristo" e viene redatta nell'ambito della procedura prevista ai sensi dell'art.4 della LR 16/2008 e s.m.i. e alla luce di quanto precisato dall'art.12 comma 6 del D.lgs.152/2010 e s.m.i., trova sviluppo nell'ambito della legislazione e della normativa vigente in materia:

- Direttiva 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Recepimento regionale rappresentato dalla LR 6 maggio 2005 n°11, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)";
- D.Lgs.3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata al D.Lgs. 29.06.2010 n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma dell'articolo 12 della legge 18.06.2009, n.69".
- L.R. n.16/2008 e s.m.i. recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo

Il documento di verifica, che costituisce lo strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale rispetto a quelle di carattere pianificatorio, garantendo un elevato livello di protezione ambientale e rappresentando elemento di verifica e valutazione partecipata all'interno del percorso tecnico/amministrativo dello strumento urbanistico medesimo, si articola attraverso:

1. -la valutazione della portata e dei caratteri delle azioni della variante;
2. -l'esame delle eventuali intersezioni e degli effetti prodotti dalla stessa variante sull'ambiente nell'ambito delle potenzialità ex-post.

Relativamente agli adempimenti normativi cui deve attenersi la presente verifica di assoggettabilità a VAS, di seguito si introduce l'articolato di riferimento per la procedura prevista ai sensi dell'art.12 del D.lgs.152/2010 e s.m.i.:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152

Norme in materia ambientale (come modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 giugno 2010 n.128

"(...)

Titolo II

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art.11 Modalità di svolgimento

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'art.6, commi 3 e 3-bis (292);*
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;*

- c) lo svolgimento di consultazioni;*
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;*
- e) la decisione;*
- f) l'informazione sulla decisione;*
- g) il monitoraggio.*

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionale ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti al comma 3 dell'articolo 6;*
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;*
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;*

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione (293).

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione della legge.

Art.12. Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su rapporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, (294) un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni prevenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi

pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 o alla VAS di cui agli articoli 12 e 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati (295).

(...)”

2. OGGETTO DELLA VARIANTE N. 1 AL P.A.C.

Il Piano Attuativo Comunale della zona D2 “del Cristo” è di fatto la variante n.1 al “Piano Regolatore Particolareggiato Comunale” di iniziativa privata della zona artigianale ed industriale di nuovo impianto D2 denominata “del Cristo”, redatto secondo la L.R. 52/1991, adottato con delibera consigliere n. 28 del 28/04/1999 e approvato dal consiglio comunale con delibera n.12 del 29/04/2002.

La Variante si è resa necessaria per adeguare i contenuti dell'originario P.R.P.C. alle sopravvenute disposizioni della variante n. 34 al P.R.G.C. del comune di Pagnacco ed in particolare alle modifiche apportate all'articolo n. 26.

Con la suddetta Variante il P.R.G.C, ha rivisto le destinazioni ammesse nelle zone a destinazione produttiva (D2, D3 e D2H2), introducendo, per motivi di flessibilità ove già non prevista, la possibilità di consentire insediamenti di tipo commerciale o direzionale, sempre nel rispetto delle specifiche norme di settore. Il tutto in misura limitata e mantenendo la prevalenza delle originarie destinazioni produttive”.

Conseguentemente la Variante n. 1 al P.A.C., fa propri gli obiettivi e le modalità del P.R.G.C. allo scopo di darne concreta attuazione. Le modifiche normative introdotte consentiranno quindi di permettere l'insediamento di limitate quote di superfici commerciali e direzionali in tutta l'area ma anche negli edifici già esistenti.

Nessuna variazione è stata apportata all'azzoneamento di progetto; lo stato di fatto dell'area come assetto planimetrico è ormai completamente realizzato e consolidato con tutte le infrastrutture a rete funzionanti ed allacciate. La Variante non apporta modifiche grafico-planimetriche ma solo varianti normative fra cui, in particolare, le seguenti di interesse ai fini VAS:

- Vengono modificate le destinazione d'uso ammesse con l'introduzione del commercio al minuto (l'Articolo 4) con conseguente modifica degli indici urbanistici ma senza aumento di volumi edificabili (Articolo 5) secondo le norme specifiche della variante n. 34 al P.R.G.C. ed in particolare dell'art. 26;
- viene ampiamente rimaneggiata, in accordo con l'ufficio tecnico comunale, la normativa su Cautele ambientali e per la sicurezza (Articolo 7) per adeguarne le procedure previste alle norme in vigore oggi;

- Viene prevista una certa flessibilità delle destinazioni d'uso, con norme che permettono una maggiore diversità di destinazioni d'uso insediabili fra i singoli lotti (Articolo 13); i relativi parcheggi stanziali e di relazione, vengono regolati con norme di coordinamento per i parcheggi nell'edificio a schiera (Articolo 15)
- In generale, il P.A.C. non modifica i rapporti e le quantità delle aree di verde pubblico, di quelle destinate alla viabilità ed ai parcheggi.
- l'inserimento paesaggistico dei nuovi volumi già realizzati è ben riuscito e le norme che vietano le recinzioni dell'edificio a schiera (Articolo 14) dovrebbero migliorare il suo aspetto verso la strada provinciale
- considerata la buona localizzazione viabilistica dell'ambito, nessun problema di congestione di traffico o di parcheggi è da prevedere anche in presenza di attività commerciali fortemente attrattive di utenti;
- Inoltre le nuove attività di tipo commerciale o direzionale, dovendosi integrare con quelle produttive, costituiranno di fatto un freno a quelle più inquinanti o rumorose.
- Anche il previsto insediamento in deroga nel solo lotto n. 1 di un'attività come quella di un “disco bar” viene regolamentata indicando le verifiche da fare in sede di progettazione edilizia per un corretto inserimento di tale funzione nell'area, in particolare nei confronti del rischio di inquinamento acustico notturno

Comunque, nessuna area tutelata per legge ai sensi del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i. (corso d'acqua pubblici) è interessata, direttamente o indirettamente dal Piano Attuativo Comunale della zona D2 “del Cristo”

3. VERIFICA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE (di cui alla procedura prevista ai sensi dell'art.12 del D.LGS.152/2006)

La presente verifica di assoggettabilità a VAS è orientata ad individuare ed affrontare le tematiche che non hanno avuto riscontro in sede di redazione della variante al P.A.C.

I riferimenti qualitativi relativi alla predisposizione della verifica di assoggettabilità ai sensi dell'Allegato I, D.Lgs.152/2006 e s.m.i., quale recepimento nazionale del succitato allegato II della Direttiva 2001/42/CE, si sostanziano:

1. Caratteristiche del piano:

- Descrizione di come il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, oppure per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, oppure attraverso la ripartizione delle risorse;
- Descrizione di come il piano influenza altri piani o programmi;
- Descrizione della pertinenza del piano in relazione alle considerazioni ambientali, specialmente al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- Evidenziazione dell'eventuale rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale
-

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dal piano:

- Descrizione della probabilità, la durata e la reversibilità degli impatti;
- Descrizione del carattere cumulativo degli eventuali impatti;
- Descrizione dell'eventuale natura transfrontaliera degli impatti;
- Descrizione dei pericoli per la salute umana e per l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti);
- Descrizione dell'entità e dell'estensione nello spazio degli eventuali impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- Descrizione del valore e della vulnerabilità dell'area potenzialmente interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e/o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- Descrizione degli eventuali impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Caratteristiche della variante

1. La Variante n. 1 al P.A.C. Piano Attuativo Comunale della zona D2 “del Cristo” è stata redatta in modo coerente rispetto allo strumento urbanistico vigente, confermandone la strategia complessiva, perseguendo finalità di interesse generale e obiettivi di coerenza operativa.

2. La variante introduce puntuali e limitate modifiche normative finalizzate unicamente a consentire un'utilizzazione funzionale delle previsioni del PRGC senza intervenire sui suoi presupposti strutturali e condividendone contenuti, obiettivi di protezione ambientale e strategie, in coerenza con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Le modifiche proposte non introducono nuovi ed ulteriori indicazioni né elementi conoscitivi e valutativi da ponderare in termini di effetto ambientale. Non c'è influenza su altri piani e/o programmi.

3. La variante non incide sui territori e sugli ambiti di valenza paesaggistico-ambientale, tantomeno affronta specifiche tematiche ambientali. Nello specifico, per quanto riguarda gli aspetti riguardanti l'acqua, l'aria, il rumore, il suolo, gli ecosistemi, ecc., le analisi condotte in sede di redazione del nuovo PRGC hanno già preso in considerazione e valutato le normative interagenti con le scelte e gli obiettivi del piano, immutati con la presente variante attuativa

4. Non vi sono problemi ambientali pertinenti alla variante, la quale interviene in maniera positiva relativamente al contesto, sulla linea dei caratteri dell'esistente, non introducendo modifiche a valutazioni già effettuate.

5. Le scelte relative alla variante non introducono modifiche alle eventuali valutazioni già effettuate in sede di redazione della Variante al PRGC di cui è solo attuativa.

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalla variante al Piano Attuativo Comunale della zona D2 “del Cristo”

1. Le limitate modifiche apportate con la Variante in questione, non vanno a determinare effetti significativi tali da modificare la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità di effetti oltre a quanto già definito dal piano generale vigente.

2. Rimangono invariate le previsioni generali esaminate in sede di redazione del Nuovo PRGC.

3. La presente variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.
4. La variante non apporta e tantomeno introduce elementi di rischio per la salute umana o per l'ambiente.
5. La variante in questione non va a modificare le valutazioni assunte in sede di definizione del nuovo PRGC.
6. La variante non incide sul livello di qualità ambientale, sulle speciali caratteristiche naturali dei luoghi o del patrimonio culturale né sul valore limite di utilizzo intensivo del suolo.
7. La variante non ha alcun effetto su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario od internazionale.

4. EFFETTI ED IMPATTI DELLA VARIANTE

La variante n. 1 al Piano Attuativo Comunale della zona D2 “del Cristo”:

- introduce le disposizioni di modifica normativa previste dalla Variante n. 34 al PRGC, già sottoposta a VAS;
- non introduce nuovi ed ulteriori indicazioni né elementi conoscitivi e valutativi da ponderare in termini di effetto ambientale rispetto a quanto riscontrato nell'iter di approvazione e di valutazione VAS della suddetta Variante n. 34 al PRGC;
- non incide né aumenta l'insediabilità potenziale delle attività artigianali ed industriali previste per l'area già esistente, cosicché non introduce alcun maggiore impatto relativo ai settori produttivi;
- introduce destinazioni d'uso di commercio al dettaglio limitate nel totale d'area al massimo di 1500 mq di superfici di vendita in sostituzione di equivalenti superfici artigianali industriali, quindi di minor impatto sulle variabili ambientali;
- non incide su flora e fauna e siti protetti, poiché le sue azioni non implicano la sottrazione di habitat di specie ecologicamente rilevanti e/o sensibili;
- non incide sulle aree di interesse paesaggistico ambientale;
- non incide su suolo e acqua (sistema geologico ed idrogeologico), l'aria ed il rumore, poiché non apporta effetti. In particolare: (i) per ciò che riguarda il sistema geologico ed idrogeologico le azioni della variante non influenzano tale componente; (ii) per il rumore di un'eventuale attività ricreativa la variante introduce norme di controllo/contenimento

5. CONCLUSIONI FINALI

Alla luce delle analisi condotte, delle considerazioni e delle riflessioni emerse rispettivamente nelle note in merito alla variante, nelle relazioni e negli effetti riportati, conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed il recepimento da parte dello Stato rappresentato dall'Allegato I, D.Lgs. 128/2010 del 29 giugno 2010, si ritiene con sufficiente ragione che per la variante in oggetto non sia necessario procedere all'applicazione completa della procedura di “Valutazione Ambientale

Strategica (VAS)”, in quanto la stessa non determina effetti significativi sull'ambiente.

Ai sensi dell’art.12 comma 6 del D.lgs.152/2010 e s.m.i., inoltre, si ritiene con sufficiente ragione che la verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla presente variante n.1 al Piano Attuativo Comunale della zona D2 “del Cristo”, dovendosi limitare “(...) ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati (...)” in considerazione dell’esiguità e scarsa significatività dei contenuti della variante sotto il profilo degli effetti ambientali si intenda conclusa col presente rapporto di verifica (screening di VAS).

Fiumicello, 10 maggio 2016

Ing. Flavio Piva